



Spett.<sup>le</sup> **PROVINCIA DI LECCE**  
Servizio Politiche di Tutela Ambientale  
e Transizione Ecologica  
Via Umberto I, 13  
73100 Lecce (LE)  
pec: [ambiente@cert.provincia.le.it](mailto:ambiente@cert.provincia.le.it)

e p.c. **ARPA Puglia**  
Direzione Scientifica  
SEDE

**Oggetto: Proponente SALENTO GREEN SRL**

D. Lgs. n.152/2006, L.R. n.26/2022. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27 bis, relativo alla variante al progetto autorizzato con D.D. n. 412 del 06/04/2020 finalizzata all'incremento della potenzialità con la eliminazione di alcuni codici CER e l'introduzione di nuovi, da 27.000 ton/y a 36.000 ton/y di rifiuti e 20.000 ton/y di sottoprodotti agricoli, con una nuova linea anaerobica, sezione di trattamento del biogas e punto di connessione alla rete SNAM in località "Le Bruciate", Strada prov. Galatina – Galatone Km 5, Galatina".

**Parere ARPA**

Rif. nota Provincia di Lecce prot. n. 24767 del 16/06/2025 acquisita al prot. ARPA Puglia con n. 36422 del 17/06/2025

1

Il proponente ha depositato istanza per il rilascio di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs 152/2006 con V.I.A. ex art. 23 D. Lgs 152/2006 e richiesta di modifica sostanziale dell'autorizzazione unica ex art. 208 D. Lgs. 152/2006 relativa al "Progetto per l'affiancamento alla linea aerobica già autorizzata di una linea anaerobica con produzione di biogas con obbligo di connessione di terzi, aumento della potenzialità annua, trattamento anche di matrici organiche (sottoprodotti agricoli), in agro di Galatina". Con il progetto presentato il proponente intende:

- aumentare la capacità complessiva annua dell'insediamento da 27.000 t/a a 36.000 t/a, con l'aggiunta del trattamento di 20.000 t/a di sottoprodotti di matrice organica;
- aumentare la capacità giornaliera da 75 ton/g a 100 ton/g;
- sostituire tutti i codici CER precedentemente autorizzati con il trattamento esclusivo delle seguenti tipologie di rifiuti: CER 19 08 05, 20 01 08, 20 02 01 e 20 03 02;
- ampliare l'impianto con la realizzazione di una linea anaerobica e produzione di biometano da R.S.U. e sottoprodotti;
- costruzione a terra del biofiltro, il quale nel primo progetto era posizionato sulla copertura delle biocelle;

Da un'analisi della documentazione tecnica trasmessa si rilevano carenze e criticità significative nella trattazione di molteplici aspetti inerenti sia lo Studio di Impatto Ambientale e connessi elaborati (VIA), sia la documentazione tecnica. È necessaria quindi la rettifica e l'aggiornamento di alcuni elaborati, l'acquisizione

di documentazione integrativa, nonché la richiesta di chiarimenti inerenti alcuni aspetti nel seguito dettagliati:

1. Il progetto prevede la realizzazione di una linea anaerobica, in affiancamento alla linea aerobica già autorizzata, con produzione di biogas con obbligo di connessione di terzi, aumento della potenzialità annua e il trattamento di matrici organiche (sottoprodotti agricoli).

Dalla documentazione progettuale pervenuta (in particolare dal SIA), si rileva che il proponente ha indicato una potenzialità massima pari a 100 ton/g di rifiuti. A tale volume, si aggiunge inoltre una quota non meglio quantificata di sottoprodotti di origine alimentare, di natura analoga ai rifiuti ammessi e destinati allo stesso ciclo di trattamento.

Sul punto, si richiama quanto previsto dal punto 5.3 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006, che stabilisce che sono soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale gli *"Impianti per il trattamento dei rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 75 tonnellate al giorno, che comportano il ricorso al trattamento biologico. Qualora il trattamento consista solo nella digestione anaerobica, la soglia è elevata a 100 tonnellate al giorno."*

Considerato che nel caso in esame il trattamento previsto non è esclusivamente anaerobico, ma prevede una combinazione di trattamenti aerobici e anaerobici, il limite normativo di soglia per l'assoggettabilità a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) deve essere individuato in 75 ton/g.

In considerazione di quanto sopra:

- a) L'impianto rientra nella casistica di cui al punto 5.3 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006;
- b) Non sussistono le condizioni per l'attivazione del procedimento semplificato ex art. 208 D. Lgs. n. 152/2006;
- c) L'iter autorizzativo di riferimento è quello previsto per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Si suggerisce pertanto di comunicare formalmente al proponente la necessità di procedere mediante la presentazione dell'istanza di AIA e di riformulare la documentazione progettuale al fine di fornire una rappresentazione univoca, coerente e completa della potenzialità dell'impianto e delle matrici effettivamente trattate;

2. È quanto meno opportuno, inoltre, acquisire informazioni in merito alla provenienza dei rifiuti che saranno conferiti all'impianto, con particolare riferimento all'individuazione dei Comuni serviti e all'eventuale esistenza di accordi già stipulati con AGER; ciò al fine di garantire il rispetto del principio di prossimità, così come previsto dall'art. 182-bis, del D. Lgs. n. 152/2006;
3. Per quanto concerne il compost in uscita dall'impianto, il proponente dovrà redigere una relazione specifica per l'EoW, (con l'indicazione tra l'altro dei lotti, le analisi da effettuare sui prodotti, il destino corretto del materiale fuori specifica prediligendo il recupero allo smaltimento in discarica, ecc). Si evidenzia, inoltre, che l'utilizzo di fanghi da depurazione per la produzione di compost è ammesso esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 75/2010. Tuttavia, si ricorda che, secondo

la normativa comunitaria, i prodotti derivanti dal trattamento dei fanghi non possono essere qualificati come fertilizzanti CE ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1009. Ne consegue che il compost derivante da fanghi non potrà essere marcato CE e potrà essere commercializzato esclusivamente sul territorio nazionale, nel rispetto della normativa vigente. Alla luce di ciò, si chiede di chiarire se esistano già accordi o intese con soggetti terzi (pubblici o privati) per l'utilizzo o la vendita del compost prodotto.

## STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

4. In merito allo studio di coerenza tra il progetto proposto e i piani e programmi sovraordinati, il proponente ha prodotto un confronto tra il sito interessato e la sussistenza di eventuali vincoli e previsioni derivanti dai seguenti Piani: Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), Piano di Tutela delle Acque (PTA), Aree naturali protette e Rete Natura 2000, Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali e dei Rifiuti Urbani della Regione Puglia non riscontrando elementi di conflitto/incoerenza. La localizzazione è la medesima già assentita con la D.D. n. 412/2020;
5. In merito alla stima dei potenziali impatti sulle componenti ambientali, il proponente ha fornito una valutazione articolata per le diverse fasi progettuali (cantiere, realizzazione delle opere, esercizio e dismissione). Tuttavia, la Scrivente ritiene che la valutazione relativa alla fase di esercizio risulti sottostimata. Un incremento di portata così rilevante, accompagnato dalla modifica dei codici EER in ingresso — con il passaggio da rifiuti speciali a rifiuti urbani — comporterà verosimilmente un aumento significativo del traffico veicolare e degli impatti odorigeni. Ciò anche in considerazione della presenza di mezzi in sosta, in attesa di conferimento all'interno dell'area impiantistica o nelle sue immediate adiacenze;
6. Relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo prodotte nell'ambito dei lavori di realizzazione delle opere in progetto, si rileva l'assenza di riferimenti espliciti alla prevista gestione dei materiali escavati ed agli eventuali adempimenti previsti dal DPR 13 giugno 2017, n. 120. Si richiede pertanto di specificare la loro stima in mc, la qualificazione giuridica (sottoprodotti, rifiuti, ecc.) oltreché le modalità di gestione;
7. In relazione alla componente ambientale "Radiazioni Ionizzanti", il proponente ha presentato una relazione generica sulla gestione dei rifiuti in caso di ritrovamento di materiale radioattivo, non recependo quanto richiesto nel parere AFLE prot. n. 12373 del 28/02/2025. Si fa notare che per le attività soggette alla DGR 1096/2012 e prima della fase di autorizzazione del progetto, è necessario predisporre un'apposita procedura per la sorveglianza radiometrica sui materiali in ingresso appropriata al contesto aziendale, redatta, o almeno approvata, da un Esperto di Radioprotezione di II° o III° grado, nominato dal Gestore dell'impianto ai sensi dell'art. 128 Decreto Legislativo n. 101 del 31 luglio 2020 e ss.mm.ii. e che ha accettato l'incarico affidatogli. La procedura dovrà conformarsi a quanto stabilito dalle "Linee Guida SNPA 51 - 2024".

Si rappresenta infine, che questa Agenzia si esprimerà in merito agli aspetti tecnici dell'intervento, alle emissioni, alla gestione dell'impianto e al relativo piano di monitoraggio ambientale a seguito della corretta e completa definizione dell'iter istruttorio.

Distinti saluti

**Il Dirigente della UOS Pareri, Autorizzazioni,  
Ispezioni e supporto ai Servizi Territoriali**  
*dott. geol. Oronzo Simone*

**Il Direttore del Dipartimento  
e del Servizio Territoriale**  
*dott. Antonio D'Angela*

**Il GdL:**

*dott. ing. Riccardo Iennarelli*

*dott. ing. Giusy Santomasi*

*dott. Antonio Renna*

*titolario: 2.2.3*

*fascicolo: PAUR – GALATINA – SALENTO GREEN*

*categoria: pareri*

*codice prestazione: V6 - PAUR\_002*

---

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)

C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Lecce**

**Servizio Territoriale**

Via Miglietta, 2 73100 Lecce

Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579

PEC: [dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)